



VINICIO FILIPPI

AVVICINARSI AL DIRITTO

**ESAMINARE ATTRAVERSO CONCETTI
SEMPLIFICATI ALCUNI ELEMENTI
ESSENZIALI DELLA CULTURA GIURIDICA**





©

ISBN
979-12-218-0648-9

PRIMA EDIZIONE
ROMA 17 APRILE 2023

INDICE

7	<i>Nota dell'autore</i>
9	<i>Introduzione</i>
11	Capitolo I Storia del diritto
23	Capitolo II Evoluzione del diritto dalla legge naturale ai diritti sociali
31	Capitolo III Aspetti generali del diritto
53	Capitolo IV Diritto pubblico
117	Capitolo V Diritto privato
201	Capitolo VI Diritto commerciale
261	Capitolo VII Diritto amministrativo

6 *Indice*

- 311 Capitolo VIII
Diritto tributario
- 331 Capitolo IX
Diritto internazionale
- 349 Capitolo X
Diritto del lavoro
- 415 Capitolo XI
Legislazione sociale
- 439 Capitolo XII
Legislazione sanitaria
- 475 *Bibliografia*

NOTA DELL'AUTORE

Vista la complessità del tema trattato che ha richiesto per la stesura del testo un tempo particolarmente lungo e la dinamicità della materia legata al diritto è risultato alquanto problematico restare al “passo” con i diversi interventi legislativi che “quasi quotidianamente” apportano, più o meno, significative variazioni a temi di carattere giuridico. Di conseguenza nel contributo potranno essere presenti elementi che hanno subito delle variazioni legislative, ma questo aspetto non comporta modifiche sulla filosofia di questo lavoro, che vuole esclusivamente indicare alcuni significati che vogliono cercare di semplificare temi che all’opinione pubblica appaiono di difficile decifrazione; nella sostanza le variazioni non vanno ad inficiare i concetti trattati ed i significati giuridici che si vogliono evidenziare. Per esempio nella legislazione sociale relativamente alle pensioni risulta complesso individuare le scelte politiche, si parla di 41 anni di contributi, oppure il giorno dopo di quota 102, ossia 41 anni di contributi e 61 di età o ancora di quota 103, con 41 anni di contributi e 62 anni. Si comprende chiaramente la difficoltà di evidenziare una certezza su questo tema, resta inalterata però la base del discorso a cui aspira questo contributo, ossia la focalizzazione sull’assunto che per accedere alle future pensioni, almeno per il momento, servirà contemperare gli anni lavorati con l’età anagrafica, poi sarà il lettore interessato di quello specifico aspetto che andrà ad informarsi sui contributi necessari e sull’età anagrafica necessari per raggiungere i termini pensionistici.

Un altro aspetto da evidenziare riguarda il fatto che il lavoro ha suddiviso il diritto in diverse sezioni, (diritto pubblico, privato, commerciale, ecc.) e questa suddivisione ha comportato che alcuni temi siano stati trattati in sezioni diversi, evidenziando apparentemente delle ridondanze. Seppur consapevole del pericolo di ripetizione la scelta è stata comunque quella di trattare uno stesso tema in sezioni diverse, in quanto necessario per definire gli aspetti essenziali di quella specifica sezione. È il caso per esempio del tema legato al pubblico impiego trattato sia nel diritto amministrativo che in quello del lavoro, oppure la materia legata alle organizzazioni collettive evidenziata sia nella parte generale relativa agli aspetti generali del diritto che in quella del diritto privato.

Un tema che merita una particolare evidenza è quello che riguarda i sistemi elettorali con specifico riferimento a quello regionale. Nel contributo è stata analizzata la base del sistema elettorale regionale, ma sappiamo che ogni regione può adottare un proprio sistema elettorale, di conseguenza il lettore sulla scorta di quanto descritto in termini generali avrà cura, se interessato, di implementare l'argomento in riferimento alla regione di cui è interessato a conoscere gli estremi del sistema elettorale. Inoltre l'argomento relativo al sistema elettorale regionale è stato uno dei pochi temi in cui non sono riuscito a definire, proprio per la sua complessità, delle semplificazioni e di conseguenza la sua presentazione può, in alcuni aspetti, risultare di non semplice comprensione.

Nel testo sono stati approntati anche degli approfondimenti con lo scopo di rendere maggiormente chiaro il tema trattato; per la loro valenza sono stati riportati con il tratto in corsivo. Esempio di approfondimento è quello che riguarda le diverse tipologie di apprendistato.

INTRODUZIONE

Lo scopo di questo testo è quello di provare a semplificare l'approccio con il diritto, considerato spesso da molti cittadini e dagli studenti delle scuole superiori come una disciplina ostica in quanto molto vasta e fondata su concetti che devono essere acquisiti non solo mnemonicamente ma anche compresi nel loro sviluppo e in relazione a tutto il contesto di cui fanno parte.

Per fare questo innanzitutto si è proceduto a suddividere il complesso giuridico in diritto privato, commerciale, pubblico, amministrativo, tributario ed internazionale.

All'interno di ognuna di queste suddivisioni si sono presi in esame gli argomenti che ne caratterizzano lo sviluppo e per ogni argomento si sono identificati i concetti fondamentali che lo caratterizzano. In tale modo questi concetti possono fungere da elementi semplificatori, facilmente assimilabili in quanto esposti in modo molto conciso e in relazione diretta con tutto l'argomento giuridico di cui fanno parte.

Prima di esporre questi concetti si è ritenuto utile affrontare una breve storia del diritto occidentale nei suoi aspetti essenziali e un'analisi di carattere filosofico-giuridico dell'evoluzione del diritto, dalla legge (diritto) naturale ai diritti sociali.

Si è cercato in pratica di delineare una sorta di dizionarietto giuridico non costituito da concetti slegati l'uno dall'altro ma al contrario inseriti ognuno nello specifico argomento di appartenenza, che a sua volta fa parte di un distinto settore del diritto.

Per chi desidera approfondire i diversi concetti sarà presentata al termine del testo una utile bibliografia.

CAPITOLO I

STORIA DEL DIRITTO

1.1. Premessa

Non è assolutamente un compito semplice quello di presentare una storia del diritto in quanto risulta particolarmente complesso riuscire a definire una vera e propria genesi delle regole giuridiche. Per evitare quindi il pericolo di prendere in considerazione alcuni aspetti a discapito di altri ho pensato di far iniziare la storia del diritto dalla nascita delle prime codificazioni in epoca Romana.

1.2. Le prime codificazioni

L'esigenza di produrre delle codificazioni era già presente durante i governi di Diocleziano e Costantino in quanto l'enorme congerie di costituzioni imperiali rendeva impossibile assicurare la certezza del diritto, ma le più antiche raccolte risalgono agli ultimi anni del III secolo d.C. Si tratta di due codificazioni sorte entrambe in Oriente per iniziativa di privati, secondo alcuni i maestri della scuola di Berito: il *Codex Gregorianus* e il *Codex Hermogenianus*.

Il *Codex Gregorianus* conteneva in 15 libri le costituzioni emanate all'epoca di Settimio Severo (193-211) ordinate per materia. Per l'assenza degli editti il codice era prevalentemente orientato alla materia privatistica.

Il *Codex Hermogenianus* era costituito da un unico libro, compilato ad integrazione del *Codex Gregorianus* che raccoglieva i rescritti di Diocleziano relativi agli 293-294. Anche questo libro disciplinava in modo prevalente la materia privatistica.

Di importanza molto superiore fu il successivo *Codex Theodosianus*, voluto dall'imperatore d'Oriente Teodosio II (401-450). Pubblicato nel 438, per la sua valenza fu adottato dall'imperatore d'Occidente Valentiniano III e dal 1° gennaio del 439 entrò in vigore in tutto l'impero. Questo codice raccoglieva in 16 libri suddivisi in titoli le costituzioni pubblicate da Costantino in poi e ancora in vigore, distribuite in ordine cronologico.

Al tempo della deposizione di Romolo Augustolo i Codici *Gregorianus*, *Hermogenianus* e *Theodosianus* rappresentavano le principali fonti di cognizione del diritto romano.

1.3. Le invasioni barbariche

Nel corso del V secolo in seguito alle invasioni barbariche il diritto vigente nell'impero romano subì una profonda ridefinizione, in quanto i popoli venuti dal nord Europa portavano in sé le loro abitudini, comprese anche rispetto alla materia giuridica. Questi popoli erano caratterizzati da una incerta e spesso confusa condizione giuridica, fondata su regole e principi non scritti e di tipo consuetudinario. La giustizia per esempio non era una funzione pubblica, bensì un puro affare privato regolato da norme primitive, come il duello, la faida (vendetta da parte della vittima o dei suoi familiari nei confronti del reo o della sua famiglia), l'ordalia (controversia giuridica che si concludeva con una sfida che una parte lanciava all'altra, tipo passare tra le fiamme, se lo sfidato superava la prova forniva la dimostrazione che la volontà divina era a suo favore e quindi il giudizio di Dio dimostrava la sua innocenza) e il guidrigildo (controversia che si concludeva con un risarcimento che scongiurava il ricorso alla faida). Ma nel territorio dell'Impero queste consuetudini giuridiche molto spesso vennero messe a dura prova, si pensi al riguardo che a questi popoli era sconosciuto il concetto di proprietà privata, con la conseguenza della necessità di ricorso a necessari

provvedimenti il cui culmine si raggiunse con l'adozione del regime della personalità giuridica, attraverso la quale i rapporti privati potevano essere regolati secondo le leggi della comunità di appartenenza. Tra i romani vigeva il diritto romano, mentre fra i barbari la legge barbarica. Ma i principi consuetudinari adottati dalle popolazioni barbariche nel corso del tempo si rivelarono del tutto insufficienti ed in seguito a questo anche tra queste popolazioni nacquero le prime compilazioni di leggi. Una delle prime esperienze in tal senso fu quella dei Visigoti che con Alarico II nel 506 promulgarono la *Lex Romana Visigothorum*, composta esclusivamente di fonti del diritto romano vigente. Si trattava di una raccolta di testi legislativi, il Codice Teodosiano e alcune novelle post-teodosiane a cui venivano affiancate altre opere più propriamente dottrinali tra cui alcune parti del Codice Gregoriano ed Ermogeniano.

Una analoga operazione di risistemazione legislativa fu adottata nel VI secolo dai Burgundi con la promulgazione della *Lex Burgundionum*. Tale legge fu emanata dal re Gundobado nel 501 e raccoglieva in 88 titoli tutte le costituzioni dei re Burgundi. Sempre Gundobado pochi anni dopo emanò la *Lex Romana Burgundionum* rivolta soprattutto ai Romani di Borgogna. Essa venne compilata attingendo dalle stesse fonti della Lex Romana Visigothorum ed era suddivisa in 46 libri e 180 capitoletti, raccogliendo le costituzioni del Codice Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano e parti di altri testi giuridici minori. Ebbe vita breve in quanto la popolazione di origine romana preferì l'uso della Lex Romana Visigothorum.

La strada ormai segnata fu perseguita anche dagli Ostrogoti con la pubblicazione dell'*Edictum Theodorici* la cui caratteristica fu quella di tentare di superare la personalità della legge, essendo esso vincolante sia per la popolazione di origine romana che germanica. Si componeva di 154 capitoli che raccoglievano *leges* (costituzioni imperiali, come il Codice Teodosiano, Gregoriano, Ermogeniano) e *iura* (massime giuridiche).

Una dei maggiori interventi rispetto alle codificazioni fu certamente rappresentato dalla *Legge Salica*, prodotta presso i franchi salii, intorno al 511. Comprende in origine 65 articoli anche se nel corso del tempo fu spesso integrata. La maggior parte delle norme era tesa a fissare le composizioni pecuniarie relative a diversi fatti illeciti in modo da scongiurare il ricorso alla vendetta o alla faida.

1.4. Il Codice Giustiniano

Se la situazione in Occidente nonostante gli interventi delle popolazioni germaniche tesi a codificare le norme giuridiche risultava ancora problematica e ambigua, nell'impero d'Oriente le cose rispetto al diritto sembravano funzionare meglio, grazie anche alla figura di Giustiniano. Uno dei compiti prioritari assunti da questa figura fu quello di assicurare la certezza del diritto ponendo mano ad una codificazione delle norme vigenti. L'idea di fondo era quella di ripristinare la grandezza e l'unità del diritto romano con il sostegno della cultura ellenistica e di quella cristiana. Il *Corpus iuris civilis* è una enorme raccolta di tutte le leggi emanate prima di Giustiniano, di tutti i materiali legislativi e giurisprudenziali circolanti, nonché delle leggi promulgate dallo stesso Giustiniano. Il Corpus è l'opera monumento della sapienza giuridica romana, tale da orientare fino ai nostri giorni la cultura giuridica, oltre a potersi considerare la base delle legislazioni civili di molti stati moderni. Il *Corpus iuris civilis* si componeva del *Novus Iustinianus Codex* composto da dodici libri che raccoglievano le costituzioni imperiali realizzate sotto Giustiniano. *Digesta seu Pandette* divisa in 50 libri che riassumevano gli scritti più importanti dei giuristi classici. *Institutiones Iustiniani sive Elementa* divisi in quattro libri il cui scopo era di da servire da manuale introduttivo sui principi fondamentali del diritto. *Codex repetitae praelectionis* destinato a rimpiazzare il primo Codice. *Novellae* le leggi imperiali pubblicate dopo la pubblicazione del secondo Codice. Dopo la morte di Giustiniano nel 565 e per tutto il secolo VII la produzione di costituzioni imperiali fu abbondante ma spesso poco omogenea e confusa e volta soprattutto ad interventi meramente specifici. Intensa inoltre fu l'attività interpretativa del *Corpus iuris* giustiniano, resa necessaria dalla difficoltà di applicare i testi latini alla popolazione greca. Per questo fu avvertita l'esigenza di nuove codificazioni che tenessero conto delle mutate esigenze e delle diverse consuetudini locali. Nacque in tal modo la legislazione dell'imperatore Leone III l'Isuarico che nel marzo del 740 pubblicò una raccolta di leggi con l'obiettivo di disciplinare sia la materia civile che quella penale. Più importante fu l'intervento con l'opera legislativa realizzata dai primi due imperatori della dinastia macedone, Basilio I e Leone il Saggio. Obiettivo

del primo era quello di raccogliere e di riordinare in un codice di agevole consultazione l'enorme quantità di leggi susseguite alla morte di Giustiniano. L'opera che risultò più modesta di quanto premesso si chiamò *Lex Manualis* e venne pubblicata tra 870 e 879. Leone il Saggio figlio di Basilio I (886-911) riuscì a dare vita ad un codice completo comprendente il materiale legislativo delle quattro parti del *Corpus iuris* giustiniano. L'opera suddivisa in 60 libri è nota come *Basilici* e testimonia come in Oriente si sia comunque conservato il patrimonio culturale romano.

1.5. Invasione Longobarda

Tornando in Occidente al rapporto fra popolazione di origine romana e popolazione barbarica un punto importante rispetto allo sviluppo del diritto fu segnato nel 568 dall'invasione dei Longobardi, al comando del loro re Alboino, che ruppe per la prima volta l'unità politica della penisola italiana, dando inizio ad una delle più radicali svolte nella storia del mondo Occidentale. Da parte dei Longobardi qualunque problema era risolto con l'aggressione armata e con la violenza. Anche la convivenza con i ceti agrari romani ed ecclesiastici si risolse in modo radicale con la cancellazione delle istituzioni amministrative e giudiziarie preesistenti e con esse scomparve quasi del tutto la classe dirigente di origine romana. Al loro posto si insediarono i duchi longobardi. Il popolo longobardo si insediò sul territorio suddiviso in unità militari indipendenti con a capo un duca che governava come un signorotto autonomo. Il paese venne così diviso in diversi ducati e nelle campagne i longobardi si sostituirono ai latifondisti romani. Ma stretti fra due grandi potenze come l'impero bizantino a Oriente e il regno dei franchi a Occidente i duchi longobardi si resero conto delle necessità di una loro riunificazione che avvenne intorno alla figura del loro Re Autari eletto nel 584. Il compito di Autari fu quello soprattutto di rafforzare i poteri regi a discapito di quelli ducali. Furono definiti due tipi di amministrazione locale del territorio, le *curtis* (grandi proprietà terriere) ducali per i beni dei duchi e le *curtis regiae* per quelli del re. A capo delle *curtis regiae* furono posti i *gastaldi*, figure alle dirette dipendenze del re. Importante nella storia

longobarda evidenziare la loro conversione dall'arianesimo alla religione cattolica avvenuta soprattutto grazie all'opera di papa Gregorio Magno (590-604) che li portò ad un avvicinamento alla civiltà romana. Un avvenimento che può essere considerato centrale nella storia dei Longobardi fu l'*Editto emanato dal re Rotari* nel 643, il cui obiettivo fu quello di fissare le norme consuetudinarie del proprio popolo. L'Editto nella sua sostanza oltre che dall'antichissimo diritto consuetudinario longobardo, fu influenzato anche dal diritto teodosiano, dalla compilazione giustiniana, da fonti biblico-ecclesiastiche, ma soprattutto dalle altre legislazioni barbariche, in primis dal diritto dei Visigoti. Nel tentativo di Rotari è possibile leggere oltre agli intendimenti politici tesi a rafforzare il potere monarchico anche l'obiettivo di impedire una manipolazione arbitraria del diritto. L'*Editto di Rotari* viene considerato come il più ampio e il più organico tra le leggi barbariche. Risulta costituito da un parte riguardante la raccolta di consuetudini e da un'altra relativa alle libere decisioni del sovrano. L'Editto consta di 388 capitoli con una netta prevalenza della materia penale, in particolare di prescrizioni a difesa della vita del singolo e della sua proprietà. I destinatari dell'Editto erano i popoli barbari, mentre ai romani era consentito il ricorso al proprio diritto.

L'attività legislativa di Rotari fu perseguita dai suoi successori, soprattutto da Liutprando (712-744) il cui obiettivo fu quello dell'unificazione costituzionale e a tale riguardo venne superata la distinzione tra *curtis regia* e *curtis ducalis*, a favore di una rete di ordinamenti provinciali tutti collegati alla corona per mezzo di *iudices*, ovvero funzionari di fiducia del re. Anche lo sforzo di Liutprando fu quello di garantire la certezza del diritto, in modo da rendere più problematico l'innescarsi di conflitti interni. Interessante sottolineare che destinatari dei vari editti di Liutprando furono rivolti non solo ai Longobardi ma a tutti i sudditi del regno compresa la popolazione di origine romana. In tale modo il principio della personalità del diritto entrò gradualmente in crisi e la tendenza alla territorialità del diritto retroagirà sullo stesso Editto di Rotari, trasformandolo in legge generale. Nell'attività legislativa di Liutprando è possibile riscontrare prove dell'integrale conversione al cattolicesimo dei Longobardi, della scomparsa delle discriminazioni etniche e del livellamento sociale tra le due popolazioni.

1.6. I Franchi di Carlo Magno

L'occupazione di Pavia nel 744 da parte dei Franchi di Carlo Magno segnò la conclusione del regno dei longobardi e l'inizio di una nuova fase anche sul piano istituzionale. Il regno longobardo non fu distrutto ma subì comunque un mutamento dinastico, quando a Pavia, capitale del regno fu insediato Pipino il Breve padre di Carlo Magno. A sancire la definitiva supremazia di Franchi fu l'avvenimento della notte di Natale dell'800 con l'incoronazione di Carlo Magno ad imperatore del sacro romano impero da parte di papa Leone III. In questo modo l'impero carolingio assunse i tratti spirituali romano cristiani, mantenne però una concezione dello stato che si rifaceva al vecchio concetto barbarico di stato come esercito, come insieme di uomini liberi legati indissolubilmente ad un capo da un vincolo di fedeltà personale. Per i Franchi il potere era un fatto esclusivamente patrimoniale, derivava cioè dalla ricchezza fondiaria. L'impero su queste basi veniva governato attraverso l'opera di diversi funzionari locali di nomina imperiale, i conti. Il controllo sui conti locali veniva solitamente effettuato da una coppia di funzionari, (generalmente un vescovo e un conte) denominati *missi dominici*. Sul piano legislativo l'imperatore assistito dai rappresentanti più importanti di una assemblea generale (*placitum* generale) emanava delle norme che poiché risultavano divise in *capitula* erano definite *capitularia*. I capitolari erano norme di carattere generale, che regolavano caso per caso singole materie, ben distanti quindi da rappresentare una raccolta articolata di norme giuridiche. Furono parecchi i capitolari che riguardavano l'enunciazione di principi generali sulla giustizia, sull'imparzialità, sul buon governo. I Franchi malgrado gli sforzi per attingere da Roma l'eredità politica e amministrativa, non riuscirono a fare proprio né il concetto di stato, né quello di *res publica*. Il regno continuava ad essere considerato una proprietà personale, che lo stesso imperatore alimentava attraverso i benefici, ossia le donazioni di terre a tutti coloro di cui voleva assicurarsi la fedeltà (conti e marchesi), legandoli a sé in un rapporto di vassallaggio. Riteneva di poter assicurare la stabilità dello stato attraverso la fiducia personale e a seguito di questo incoraggiava i suoi vassalli a richiedere a loro volta simili giuramenti dai loro sottoposti. Quelli che si delineavano tra l'VIII e il IX secolo erano i prodromi di

un particolare sistema di organizzazione della società, il feudalesimo. In un simile tipo di società nella quale a causa dell'evidente frazionamento, l'autorità pubblica era sconosciuta o sentita come distante, il diritto veniva disciplinato da una rete di consuetudini. Le regole di condotta e le soluzioni per le controversie erano il frutto di comportamenti ripetuti nel tempo e non leggi da interpretare.

Tra la seconda metà del IX e la prima del X secolo, l'Europa conobbe le ultime migrazioni e invasioni di popoli, gli Arabi dal Sud che introdussero la loro civiltà in Sicilia, gli Scandinavi da Nord e gli Ungari da est. Queste pressioni unite alla discordia e all'incapacità dei sovrani successori di Carlo Magno portarono allo sfascio dell'impero carolingio. La grave situazione si protrasse almeno fino alla metà del X secolo, quando l'imperatore Ottone I di Sassonia (924 – 973), tentò nuovamente di rinverdire i fasti del Sacro Romano Impero. Il 2 febbraio 962 venne incoronato imperatore. Restava comunque una realtà particolarmente confusa che generò comunque le basi per una svolta decisiva nella storia della civiltà europea. Svolta che acquisì forma dalla crisi del sistema feudale e dalla rinascita delle città. Rinacque una economia fondata sullo scambio e sul denaro; il commercio divenne il vero motore della crescita economica e in parallelo a questa rivoluzione commerciale si poté assistere anche ad una rinascita della cultura, della religione e del diritto. Il senso di rinnovamento fece sentire la sua influenza in campo giuridico con la riscoperta del diritto romano giustiniano nei suoi testi originari.

1.7. I Glossatori e la scuola del Diritto di Bologna

Questo rinascimento giuridico prese corpo intorno al 1080 con la nascita della scuola di diritto di Bologna fondata da Irnerio. I giuristi di tale scuola presero il nome di Glossatori, dalla glossa ossia il fondamentale strumento tecnico usato nella loro attività di interpretazione. L'uso della glossa consisteva in una postilla con cui il maestro apportava ad una parte del testo della norma durante la lettura agli studenti. Tale chiarimento veniva annotato a margine del testo o tra linea e linea. Grazie all'attività dei glossatori furono riportati alla luce i testi del diritto giu-

stiniano che per lunghi secoli erano stati dimenticati. Questi testi erano considerati dai glossatori in una dimensione senza tempo, storica, per cui le leggi giustiniane risultavano leggi del presente. Attraverso la trasformazione del diritto giustiniano in diritto vigente, sempre pronto ad essere applicato alla prassi quotidiana, il diritto romano fu assunto al rango di *ius commune*, ossia diritto vigente a titolo universale, gerarchicamente sovraordinato a qualsiasi altra fonte e con valore suppletivo, nel caso in cui altre fonti non disponessero espressamente. Le lezioni erano obbligatorie e consistevano nella preliminare lettura di un titolo che veniva poi riassunto in una sintesi; seguiva l'analisi della norma e la presentazione di casi pratici. L'università di Bologna divenne in pochi anni il centro degli studi di diritto e sul suo esempio nacquero altre università di diritto con sede a Vicenza, Arezzo, Padova, Siena, Perugia. Il lavoro dei glossatori procedeva con grandi risultati raggiungendo il suo culmine nella seconda metà del XIII secolo con la *glossa di Accursio*, in cui confluirono circa 96000 glosse tratte dai lavori dei maestri precedenti, dando corpo ad un gigantesco commentario costituito da una fitta rete di glosse, il cui risultato portò ad una approfondita spiegazione di ogni singola parola presente nel *corpus iuris civilis* giustiniano.

1.8. La Scuola dei Commentatori

Ai glossatori seguì all'inizio del XIV secolo una nuova esperienza di teorici del diritto appartenenti alla *Scuola dei Commentatori*, così definita in quanto i suoi esponenti fondarono la propria attività scientifica sul *Commento*. Anche se tenevano ad una loro autonomia nella sostanza i membri di questa scuola sostennero uno sviluppo del lavoro dei glossatori, ovviamente implementando la loro impronta nel loro modo di studiare ed elaborare il diritto. In una epoca storica meno ancorata al feudalesimo e più ad attività commerciali risultava necessario che i nuovi giuristi si interessassero maggiormente alle esigenze della realtà quotidiana, con la capacità di adeguare le norme giuridiche ai nuovi rapporti sociali. Consapevoli dall'incidenza assunta dagli statuti comunali, fonti di un importante diritto nuovo, diedero una compiuta sistemazione fra *ius commune* e *ius proprium*.

I commentatori non ritennero più che in caso di divergenza tra una norma di diritto romano e la nuova realtà giuridica fosse la prima prevalere e a tale proposito essi allo scopo di determinare la valenza della norma di diritto romano sostituirono al procedimento esegetico nuovi schemi formali centrati su operazioni logiche. La tecnica dei commentatori consisteva nello scomporre la norma nelle sue parti logiche essenziali, quindi la riassumeva, indicando i casi pratici utili a chiarire il contenuto della parte in esame.

Intorno alla prima metà del Quattrocento il metodo di studio dei commentatori subì un forte ridimensionamento qualitativo. La tecnica interpretativa di questi giuristi si sostanziava in un metodo preciso ma complicato consistente in una serie di operazioni logiche da applicare una dopo l'altra al fine di raggiungere una perfetta comprensione del testo. Per cercare comunque di sostenere questo metodo interpretativo al commento si unirono anche i *trattati* e i *consilia*. Il *trattato* consisteva in una ampia monografia organica e sistemica di un determinato settore del diritto. Oggetto dei trattati erano materie, diritto penale e procedimento penale che per la loro natura si affrancavano dai principi ispiratori dello *ius commune* e quindi dall'influenza dei testi giustiniani.

Il sempre crescente interesse per le esigenze della prassi fu inoltre alla base dello sviluppo dei *consilia*, la cui opera si concretizzava con l'elaborazioni di consigli ad autorità del potere pubblico oppure a privati circa i loro diritti o doveri. Fu il momento d'oro del pragmatismo attraverso cui l'attività consultiva provocata dalle parti e svolta nel loro interesse forniva al consulente la responsabilità di garantire la concreta funzionalità dell'ordinamento giuridico.

A partire dal XVI secolo si affermò l'assolutismo dei principi e contemporaneamente la figura del giurista consulente passò in secondo piano. Il sovrano assoluto organizzava il proprio stato con una politica accentratrice e il monarca era libero da vincoli legali. Il sovrano assoluto istituì supremi organi centrali del potere giudiziario. Vennero così a formarsi i grandi tribunali, costituiti da giuristi consiglieri del sovrano, dotati di elevata preparazione tecnica e più direttamente vincolati al potere politico. A seguito di questa organizzazione le supreme corti di diversi stati attribuirono valore vincolante ai propri precedenti, assumendo preminenza sulle fonti di diritto scritto. A partire dal Seicento si